

(N. 793)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1949 (V. Stampato N. 896)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 DICEMBRE 1949

Variazioni del compenso dovuto alle Aziende esercenti ferrovie secondarie
e tramvie in concessione, per il trasporto dei pacchi postali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata e le tramvie a trazione meccanica, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, già modificato con i regi decreti 26 novembre 1925, n. 2337, 18 ottobre 1934, n. 1868, e col decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 427, è sostituito come segue:

«Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di lire 6 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi;

di lire 7 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a chilogrammi 15;

di lire 8 per i pacchi di peso superiore a chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste».

Art. 2.

I compensi di cui al precedente articolo decorreranno dal 1° gennaio 1949.

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI